



## IL RETTORE

**VISTO** lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 1176 del 14 luglio 2017;

**VISTO** il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 1569 del 28 settembre 2017;

**VISTA** la Legge n. 241 del 18 agosto 1990 “Legge sul procedimento amministrativo” e ss.mm.ii. e il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e ss.mm.ii.;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

**VISTO** il Decreto Ministeriale. 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;

**VISTO** il Decreto Ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010 “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244”;

**VISTO** il Decreto Ministeriale n. 139 del 4 aprile 2011, recante “Attuazione del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249”;

**VISTA** la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 59 del 13 aprile 2017 “Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso ai ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107”, come modificato dalla Legge n.145 del 30 dicembre 2018;

**VISTO** il Decreto Ministeriale n. 616 del 10 agosto 2017 che ha definito i Settori Scientifico Disciplinari delle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche previste quali requisiti di accesso al concorso;

**VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 ottobre 2020;

## DECRETA

Art. 1 – È emanato il bando per l'ammissione al Percorso Formativo per l'acquisizione di 24 CFU di ambito antropo-psico-pedagogico e nelle metodologie e tecnologie didattiche a.a. 2020/2021.

Art. 2 – Le modalità di ammissione, gli aventi diritto, le procedure, i tempi, il contributo e ogni altra indicazione sono contenuti all'interno del bando allegato al presente Decreto che ne costituisce parte integrante.

Il RETTORE  
(Prof. Pier Francesco Nocini)



UNIVERSITÀ  
di **VERONA**

**BANDO PER L'AMMISSIONE AL PERCORSO FORMATIVO PER L'ACQUISIZIONE DI  
24 CFU DI AMBITO ANTROPO-PSICO-PEDAGOGICO E NELLE METODOLOGIE E  
TECNOLOGIE DIDATTICHE  
A.A. 2020/2021**

(Decreto Rettorale Rep. n. 11795/2020 Prot. n. 472730 del 23/12/2020)



### Articolo 1 - Attivazione e finalità

1. Presso l'Università di Verona è attivato il Percorso formativo per l'acquisizione di 24 CFU di ambito antropo-psico-pedagogico e nelle metodologie e tecnologie didattiche a.a. 2020/2021 (di seguito PF 24CFU).
2. Per esigenze didattiche il numero massimo di posti disponibili è fissato a 500, da ripartire, eventualmente, in due edizioni, di cui il 20% riservato agli studenti magistrali dell'Ateneo di Verona.
3. In presenza di un numero di richieste di ammissione superiore a 500 sono ammessi al PF 24CFU i candidati collocati in posizione utile sulla base del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente bando e sulla base dell'ordine di arrivo della domanda di ammissione al corso (nella procedura on line farà fede soltanto l'ordine di arrivo della domanda di ammissione e non della domanda di riconoscimento crediti, di cui all'art. 4).
4. Il PF 24CFU consente di acquisire uno dei requisiti di partecipazione al concorso nazionale per l'accesso al "percorso annuale di formazione iniziale e prova" su posti comuni e di sostegno.

### Articolo 2 - Requisiti di ammissione

1. Sono ammessi al PF 24CFU i candidati che all'atto della presentazione della domanda sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:
  - laurea magistrale conseguita ai sensi del Decreto Ministeriale n. 270 del 2004, laurea specialistica conseguita ai sensi del Decreto Ministeriale n. 509 del 1999, laurea conseguita secondo gli ordinamenti previgenti o titolo accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni facenti parte del comparto AFAM (Alta Formazione Artistica e Musicale);
  - laurea triennale conseguita ai sensi del Decreto Ministeriale n. 270 del 2004;
  - **Studenti dell'Ateneo di Verona**, iscritti ai corsi di laurea magistrale e specialistica in regola con le tasse universitarie dovute, in una misura pari ad un massimo del 20 per cento del totale delle domande pervenute.
  - **Dottorandi dell'Ateneo di Verona**, regolarmente iscritti.
2. I candidati che volessero ottenere l'abbreviazione del percorso perché in possesso di CFU validi ai fini del DM 616/2017 dovranno presentare specifica domanda come indicato al seguente articolo 4. In questo caso il candidato dovrà effettuare due iscrizioni: la procedura di iscrizione prevista all'art. 3 e anche quella relativa alla domanda di riconoscimento prevista all'art. 4.

### Articolo 3 - Domanda di ammissione al PF 24CFU

1. Per iscriversi al PF 24CFU occorre compilare la domanda on line disponibile sul sito di Ateneo all'indirizzo <https://univr.esse3.cineca.it/Home.do> a partire **dal giorno 7 gennaio 2021 e fino al giorno 7 febbraio 2021**. Oltre tale termine non si potrà più accedere al PF 24CFU a.a. 2020/2021.
2. Per la procedura di registrazione utente e di compilazione della domanda di ammissione si veda il documento "Linee guida per la compilazione domanda di ammissione al PF 24CFU".

### 4 – Domanda di riconoscimento crediti per abbreviazione del PF 24CFU

1. Contestualmente alla domanda di ammissione al PF 24CFU si può presentare domanda di riconoscimento ai sensi del DM 616/2017.  
La procedura è riservata al riconoscimento di attività **svolte esclusivamente a Verona**, nell'ambito di corsi di Laurea, Laurea Magistrale/Specialistica, di Corsi singoli, di Percorsi di abilitazione all'insegnamento, di specializzazione per il sostegno e di Dottorati di ricerca (attività formative conseguite a partire dal 29esimo ciclo). **Chi è in possesso di un'attestazione parziale dell'Ateneo di Verona dovrà allegarla alla domanda di riconoscimento, ai fini dell'abbreviazione del percorso.**



Non sono valutabili insegnamenti di titoli stranieri per i quali non si disponga di Riconoscimento accademico. La valutazione delle attività formative presenti nel titolo straniero riconosciuto sarà effettuata sulla base della presentazione da parte degli interessati di programmi d'esame e obiettivi formativi;

La procedura è aperta anche a coloro che siano in possesso di **un'attestazione parziale già rilasciata da altri Atenei**. In tal caso il candidato dovrà presentare tale attestazione che dovrà riportare le seguenti indicazioni:

- denominazione delle attività riconosciute;
- numero di CFU, SSD e ambito di afferenza (A; B; C; D).

Eventuali attestazioni, difformi da quanto previsto dal D.M. 616/2017, non verranno prese in considerazione.

2. Il riconoscimento avverrà sulla base degli insegnamenti riconoscibili per l'anno accademico 2020/2021, presenti nell'elenco disponibile al seguente [link](#).
3. Per gli insegnamenti non compresi nell'elenco, il riconoscimento è subordinato alla verifica delle seguenti condizioni:
  - a. i crediti devono corrispondere ai Settori Scientifico Disciplinari definiti dal D.M. 616/2017 e allegati.
  - b. i crediti devono essere coerenti con gli obiettivi formativi, i contenuti e le attività formative di cui agli allegati A, B e C del D.M. 616/2017.
4. Per ciascuno dei quattro ambiti previsti dalla normativa possono essere riconosciuti fino a un massimo di 12 crediti. Non sono previsti riconoscimenti di attività formative inferiori a 3 CFU.
5. Per poter **richiedere il riconoscimento è necessario inoltrare un'ulteriore domanda on line**, tramite lo stesso portale utilizzato per la domanda di ammissione, **seguendo attentamente le Linee guida riportate nell'Allegato 1 al presente bando che descrive i tre passaggi da effettuare**. Si precisa che in assenza di tale specifico inoltro on line, non potrà in alcun modo essere presa in considerazione l'abbreviazione di percorso e non saranno accettate domande tardive.
6. Anche la domanda di riconoscimento, pertanto, dovrà essere presentata all'indirizzo <https://univr.esse3.cineca.it/Home.do> a partire dal **giorno 7 gennaio 2021 e fino al giorno 7 febbraio 2021**. Dopo il termine ultimo di presentazione non sarà più possibile compilare o modificare l'istanza.
7. Per la domanda di riconoscimento è dovuto il pagamento del contributo per l'abbreviazione di carriera pari a **50,00 euro** (comprensivo di marca da bollo) da versare entro il **7 febbraio 2021 seguendo la sequenza dei tre passaggi indicati nelle citate linee guida all'Allegato 1**. Tale contributo non è rimborsabile per alcun motivo.
8. L'esito del riconoscimento, valido ai fini dell'abbreviazione del PF 24CFU, sarà comunicato tramite specifico avviso nelle sezioni web dedicate. Solo nel caso di riconoscimento di tutti i 24 CFU si acquisirà il requisito di cui all'art. 5 comma 1, lettera b) e comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 59 del 2017 con il rilascio del modello di autocertificazione previsto all'art. 10 del presente bando.  
In caso di mancata conclusione della procedura di riconoscimento o di presentazione di documentazione incompleta, non sarà possibile procedere alla valutazione della domanda.

#### Articolo 5 - Elenco ammessi

1. L'elenco degli ammessi al PF 24CFU sarà pubblicato sul sito di Ateneo nella pagina web dedicata al [PF 24CFU](#). Tale pubblicazione ha valore di comunicazione ufficiale agli interessati.
2. Eventuali posti residui disponibili saranno assegnati mediante scorrimento dell'elenco e ne sarà dato avviso mediante pubblicazione nella pagina web dedicata al [PF 24CFU](#).

#### Articolo 6 - Immatricolazione degli ammessi e compilazione piano di studi

3. Per procedere con l'immatricolazione, i candidati ammessi al PF 24CFU dovranno seguire le indicazioni che saranno date contestualmente alla pubblicazione del suddetto elenco.
4. Successivamente all'immatricolazione sarà prevista una finestra temporale per la compilazione personalizzata del piano di studi, a seconda dell'eventuale riconoscimento avuto. Le informazioni in merito saranno date con apposito avviso pubblicato nella pagina web dedicata al [PF 24CFU](#).



### Articolo 7 - Contributi

1. I candidati accedono al PF 24CFU pagando una contribuzione massima complessiva di 496,00 euro proporzionalmente ridotta in base al numero di crediti da conseguire, secondo il seguente prospetto:

CFU da conseguire	Costo	Bollo	Totale contributo
<b>6 CFU</b>	120 €	16 €	136 €
<b>12 CFU</b>	240 €	16 €	256 €
<b>18 CFU</b>	360 €	16 €	376 €
<b>24 CFU</b>	480 €	16 €	496 €

2. L'importo sarà addebitato nella pagina personale dello studente immatricolato e dovrà essere pagato tramite sistema PagoPa, dopo la chiusura della finestra temporale prevista per la compilazione personalizzata del piano di studi.
3. Il mancato pagamento dei contributi comporta l'impossibilità di sostenere gli esami e di ottenere la certificazione finale.
4. Gli studenti iscritti ad un corso di laurea magistrale dell'Ateneo di Verona sono esonerati dal pagamento del contributo. Per i contributi dovuti fa fede lo status autodichiarato e posseduto alla data di scadenza prevista per l'immatricolazione definitiva al Percorso. Tutte le indicazioni in merito saranno pubblicate unitamente all'elenco degli ammessi al percorso.
5. I dottorandi dell'Ateneo di Verona sono esonerati dal pagamento del contributo.
6. **Tutti i candidati ammessi al PF 24CFU dovranno pagare, all'atto dell'immatricolazione, la marca da bollo pari a 16 €.**

### Articolo 8 - Riduzione della contribuzione

1. Il contributo dovuto per il numero di crediti da conseguire è ulteriormente ridotto nei seguenti casi:
  - condizione economica individuata nell'attestazione ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario (DSU) - **anno 2021 da richiedere tassativamente dal 2 gennaio 2021 e da presentare tassativamente entro il 5 febbraio 2021** – di seguito chiamata ISEEU;
  - studenti con riconoscimento disabilità per un'invalidità compresa tra il 50% e il 65% (riduzione del 50% dell'importo massimo per ciascun insegnamento);
  - studenti con riconoscimento di handicap ai sensi della legge 104/1992, o con invalidità pari o superiore al 66% o studenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 30, legge n. 118/1971 (esonero con il pagamento della sola marca da bollo).
2. Nel caso in cui si volesse presentare la dichiarazione ISEEU, che contiene informazioni sul nucleo familiare e sui redditi e patrimoni di ogni componente dello stesso nucleo, è necessario accedere direttamente alla sezione "servizi online" del sito web dell'INPS ([www.inps.it](http://www.inps.it)), oppure rivolgersi ad un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) o a un professionista abilitato. La compilazione dovrà avvenire tassativamente **entro il 5 febbraio 2021**.
3. Non saranno prese in considerazione le attestazioni ISEEU richieste oltre il termine suindicato. L'attestazione cartacea ISEEU non va consegnata all'Università e non ne va comunicato il relativo valore, poiché l'Università acquisisce i singoli dati mediante l'accesso diretto alla banca dati INPS. Lo studente è tenuto a verificare che sull'attestazione ISEEU non siano presenti annotazioni di omissioni/difformità. **Se risultano presenti omissioni/difformità, occorre presentare tempestivamente una nuova DSU, comunque entro il 5 febbraio 2021, comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte. Se entro il 5 febbraio 2021 fossero presenti ancora annotazioni di omissioni/difformità non sarà possibile ottenere il beneficio richiesto.**
4. I candidati con disabilità che intendano avvalersi degli esoneri o delle riduzioni ad essi spettanti, devono formulare apposita richiesta, inviando all'indirizzo e-mail [inclusion@ateneo.univr.it](mailto:inclusion@ateneo.univr.it) l'Allegato 2 al presente bando, debitamente compilato e sottoscritto, unitamente alla documentazione ivi



indicata; il tutto potrà essere inviato già in fase di iscrizione al concorso di ammissione e non oltre la scadenza delle immatricolazioni.

5. Gli importi dovuti, graduati ISEEU o per altra tipologia di riduzione prevista, sono così determinati:

CFU da conseguire	ISEEU fino a 20.000 €	ISEEU* oltre 20.001€ fino a 30.000 € <small>(Importi comprensivi di marca da bollo da € 16)</small>	ISEEU oltre i 30.000 € o non presentata <small>(Importi comprensivi di marca da bollo da € 16)</small>	Disabilità compresa tra il 50% e il 65% <small>(Importi comprensivi di marca da bollo da € 16)</small>	Disabilità pari o superiore al 66% o L. 104/92 o L. 118/71
	<b>Costo complessivo di bollo</b>				
<b>6 CFU</b>	16 €	da 34 € a 136 €	136 €	76 €	16 €
<b>12 CFU</b>	16 €	da 52 € a 256 €	256 €	136 €	16 €
<b>18 CFU</b>	16 €	da 70 € a 376 €	376 €	196 €	16 €
<b>24 CFU</b>	16 €	da 88 € a 496 €	496 €	216 €	16 €

\*Per il calcolo puntuale della contribuzione dovuta all'interno della fascia 20.001-30.000 il coefficiente per singolo CFU è: (Contributo massimo pari a € 20 - Contributo minimo pari a € 3) / (30.000-20.001) = **0,0017**.

A seconda del proprio ISEEU la contribuzione per singolo CFU sarà:

Contributo minimo pari a 3 euro + [(ISEEU studente – 20.001) \*0,0017] = totale contribuzione per singolo CFU

**Per il calcolo della contribuzione dovuta moltiplicare il valore totale della contribuzione per singolo CFU per il numero di CFU da conseguire e aggiungere al risultato 16 euro di marca da bollo.**

#### Articolo 9 - Organizzazione didattica e durata

- Il PF 24CFU, organizzato secondo il D.M. 616/2017 e relativi allegati, garantisce al termine il possesso di almeno sei crediti in almeno tre dei quattro ambiti disciplinari previsti dalla normativa rispondendo al requisito previsto all'art. 5, lettera b), commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 59 del 2017.
- Di seguito il piano didattico del PF 24CFU:

Ambiti disciplinari	Insegnamento	SSD	CFU	ORE
Ambito A) Pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione	Teorie della scuola e della formazione	M-PED/01	3	18
	Storia della Pedagogia	M-PED/02	3	18
Ambito B) Psicologia	Psicologia dell'educazione	M-PSI/04	3	18
	Psicologia sociale	M-PSI/05	3	18
Ambito C) Antropologia	Metodologie di osservazione etnografica in aula e nella scuola	M-DEA/01	3	18
	Pedagogia Speciale	M-PED/03	3	18
Ambito D) Metodologie e tecnologie didattiche	Elementi di didattica generale e tecnologie didattiche	M-PED/03	6	36

- Le lezioni inizieranno indicativamente nel mese di marzo e si svolgeranno nell'arco di circa 6 mesi. Le lezioni si svolgeranno in modalità telematica.



4. La frequenza alle lezioni non è obbligatoria. Il calendario verrà pubblicato con successivo avviso sulla pagina web dedicata al [PF 24CFU](#).
5. Il piano didattico del PF 24CFU offre insegnamenti nei 4 ambiti dettati dalla normativa e ciascun insegnamento si compone di 6 CFU indivisibili pari a 36 ore di didattica.
6. Per ogni insegnamento sono previsti almeno tre appelli.

#### **Articolo 10 – Termine del PF 24CFU e certificazione finale**

1. Il corsista che ha superato tutti gli esami maturerà il requisito di cui all'art. 5 comma 1, lettera b) e comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 59 del 2017 e potrà scaricare il relativo modello di autocertificazione nel proprio profilo di carriera in Esse3.
2. Il corsista che non superi tutti gli esami previsti entro la conclusione del PF 24CFU, potrà ricevere soltanto su specifica richiesta una attestazione degli esami superati.

#### **Articolo 12 - Rinuncia agli studi, trasferimenti e incompatibilità**

1. È sempre possibile ritirarsi dal percorso presentando istanza di rinuncia agli studi. Non è previsto il rimborso di quanto pagato.
2. Non sono previsti trasferimenti da e verso altri Atenei.
3. L'iscrizione al PF 24CFU non presenta incompatibilità con l'iscrizione, nello stesso anno accademico, a insegnamenti singoli, corsi di studio di I, II, III livello o corsi che rilascino titoli accademici, a meno che l'incompatibilità non sia determinata dalle regole in essi previste.

#### **Articolo 13 - Responsabile del procedimento**

1. Ai sensi della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. è nominata responsabile del procedimento la Dott.ssa Caterina Gallasin Direzione Didattica e servizi agli studenti – Area Post Lauream.

#### **Articolo 14 - Informativa relativa al trattamento dei dati personali**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (a seguire: Regolamento) si informano gli aspiranti alla presente selezione che il trattamento dei dati personali da essi forniti o comunque acquisiti a tal fine dall'Università di Verona è finalizzato unicamente all'espletamento della selezione e verrà effettuato presso l'Ateneo da parte di personale autorizzato, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Verona, C.F. 93009870234 e P. IVA 01541040232, con sede in Via dell'Artigliere 8, IT-37129, Verona, PEC: [ufficio.protocollo@pec.univr.it](mailto:ufficio.protocollo@pec.univr.it) , e-mail: [rettore@ateneo.univr.it](mailto:rettore@ateneo.univr.it) .

Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione, con conseguente esclusione dalla procedura.

Le graduatorie saranno pubblicate secondo la normativa vigente e comunicate unicamente ai soggetti indicati nel bando; non sono previste ulteriori comunicazioni a terzi se non per ottemperare ad eventuali richieste degli organi giudiziari e di controllo.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall'Università di Verona, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza all'Università di Verona è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati dell'Ateneo: [dpo@ateneo.univr.it](mailto:dpo@ateneo.univr.it).

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).



### Articolo 15 – Informazioni

1. Per informazioni rivolgersi a U.O. Master e Corsi di Perfezionamento e di aggiornamento professionale e Servizio Formazione Insegnanti, Via dell'Artigliere, 8 – 37129 Verona - Tel. +39 045 802 8576 dalle ore 10 alle ore 12 dal lunedì al venerdì e-mail: [formazioneinsegnanti@ateneo.univr.it](mailto:formazioneinsegnanti@ateneo.univr.it)

### Articolo 16 – Norme finali

1. Eventuali variazioni o integrazioni a quanto contenuto nel presente bando di concorso saranno rese note mediante pubblicazione alla pagina dedicata al [PF 24CFU](#).
2. L'Ateneo si riserva la facoltà di verificare in qualunque momento le dichiarazioni rese e richiedere integrazioni della documentazione presentata, nonché di adottare in qualsiasi momento provvedimenti di esclusione o decadenza nei confronti di coloro che risultino sprovvisti dei requisiti richiesti.
3. Nel caso in cui dalla documentazione presentata dal candidato risultino dichiarazioni false o mendaci, ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000), lo stesso decade automaticamente dall'eventuale immatricolazione e si provvederà al recupero dei benefici concessi. Non si procederà ad alcun tipo di rimborso.
4. L'Ateneo non si assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi ad essa non imputabili.
5. Per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente in materia.
6. L'Università può chiedere agli studenti la compilazione di questionari, oltre a quelli previsti dalla normativa vigente, al fine di disporre degli elementi necessari per la valutazione dell'attività formativa e dell'efficienza ed efficacia delle attività delle strutture. I dati raccolti vengono trattati nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di privacy.

IL RETTORE

Prof. Pier Francesco Nocini

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, D. Lgs. 39/199)